

Regolamento per la disciplina dell'Imposta di soggiorno

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del 29/03
/2018

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno (di seguito "imposta") istituita ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.

Articolo 2

Presupposto dell'Imposta

1. Presupposto per l'applicazione dell'Imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado situate nel territorio del Comune di Castiglione del Lago (di seguito "comune").
2. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1°, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, dei trasporti istituiti per favorire la mobilità del turista, nonché dei servizi pubblici locali.
3. L'imposta è corrisposta dovuta per persona e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castiglione del Lago, salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non è residente nel Comune.
2. Il Soggetto **che coadiuva il Comune nell'applicazione dell'imposta ed è responsabile della** presentazione della dichiarazione annuale e dell'effettuazione dei versamenti delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'Imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. F) del Testo Unico degli Enti Locali, in base ai criteri ed entro il limite massimo stabiliti dalla legge, in misura distinta per ciascuna categoria di classificazione delle tipologie ricettive come descritte nel prospetto allegato A).
2. In mancanza di deliberazioni adottate nei termini di legge le misure dell'imposta si intendono prorogate di anno in anno.
3. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta nella misura dovuta, il Comune rende nota alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, tramite il Sito Istituzionale del Comune di Castiglione del Lago, la misura dell'imposta e ogni variazione inerente le tariffe.

Articolo 5

Esenzioni

1. Nel caso di pernottamenti consecutivi l'imposta è dovuta fino ad un massimo di 5 mentre sono esenti quelli successivi. Sono inoltre esenti dal pagamento dell'Imposta di soggiorno:
 - a) I minori sino al compimento del 14° anno di età;
 - b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) I genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) I pazienti che effettuano cure ospedaliere nelle strutture sanitarie del territorio del Comune di Castiglione del Lago in regime di day hospital.
 - f) Soggetti partecipanti ad Educational Tour e/o operatori dell'informazione promossi da Enti pubblici o Associazioni di categoria.
 - g) Coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche che fronteggiano situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi di natura straordinaria o per soccorso umanitario.
 - h) Coloro che per motivi di lavoro pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria con cui si attestano le generalità del malato ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato.
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera d) è subordinata ad apposita autocertificazione del paziente resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la terapia ed il relativo periodo delle prestazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy.
4. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera h) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla ditta appaltatrice.
5. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive all'aria aperta che risiedono in Umbria pagheranno per sette giorni nell'arco dell'intero anno.

Articolo 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Castiglione del Lago, sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni dell'Imposta di soggiorno. Negli stessi modi, i gestori danno pubblicità all'eventuale rendiconto di spesa dell'imposta, così come comunicato dal Comune
2. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare ogni quadrimestre al Comune, entro i primi quindici giorni del mese successivo alla fine del quadrimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del quadrimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, la tassa dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è **effettuata utilizzando il programma di gestione delle presenze messo a disposizione dal Comune su apposito portale e solo in casi di comprovata impossibilità all'uso di tale strumento** sulla base della modulistica predisposta dal Comune e resa pubblica nel sito istituzionale ed è trasmessa al medesimo, tramite gli

ordinari mezzi di comunicazione (posta raccomandata, consegna a mano), privilegiando l'invio telematico (e mail - posta certificata).

4. Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente nei confronti del Comune del corretto ed integrale riversamento dell'imposta pagata dal cliente ed **assume la veste di agente contabile, tenuto all'obbligo della resa del conto con responsabilità erariale, ma non quella di sostituto d'imposta.**
- 5 I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.
- 6 **Nei contratti di locazione breve - così come definiti dal DI 50/2017 – anch'essi soggetti all'imposta di soggiorno, sia il locatore sia gli intermediari che riscuotono i corrispettivi sono responsabili del pagamento dell'imposta, anche nell'ipotesi in cui il turista non abbia pagato il tributo. Nel perimetro delle locazioni brevi sono incluse le locazioni abitative ad altre persone fisiche di durata fino a 30 giorni, stipulate da persone fisiche che agiscono fuori dall'attività d'impresa (comprese le sublocazioni e le concessioni a titolo oneroso disposte dal comodatario della casa). Nel caso in cui il Comune sottoscriva specifiche convenzioni con gli operatori dei portali online in virtù di tali accordi, l'intermediario si sostituisce di fatto al gestore nell'assolvimento degli obblighi, anche al di fuori dei casi in cui il primo è già qualificato come responsabile d'imposta.**

Articolo 7 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento dell'imposta al Comune di Castiglione del Lago entro 15 giorni dalla fine di ciascun quadrimestre.
3. Il pagamento delle somme di cui sopra deve avvenire in un'unica soluzione con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario allo sportello o in via telematica su apposito conto corrente dedicato;
 - b) mediante pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale e sue filiali;
 - c) altre forme o modalità di pagamento attivate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 Controllo e accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo presso le strutture ricettive è effettuato tramite il personale del Servizio di Polizia Municipale e attraverso i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e comunque le disposizioni normative sui tributi locali compatibili.
4. Gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono notificati ai soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento.

Articolo 9 **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione del 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
3. Per ogni omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 2 del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica, salvo specifica disposizione normativa, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
4. Alla stessa sanzione di cui al precedente comma è soggetto anche il gestore della struttura che svolge di fatto l'attività ricettiva in assenza del titolo abilitativo previsto dalla legge regionale competente in materia **nonchè al locatore o all'intermediario nelle locazioni brevi, in caso di violazione degli obblighi eventualmente previsti dal regolamento comunale.**
Ai fini dell'irrogazione della predetta sanzione, in caso di accertamento – da parte degli organi preposti al controllo – di esercizio dell'attività ricettiva in assenza di titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio dell'attività, essa si presume in essere con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, salvo prova contraria.
5. Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'ente per la tassa, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 **Rimborsi**

1. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti della stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 6.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro i termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiore a € 15,00.

Articolo 12 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento, una volta approvato ed esecutivo ai sensi di legge, si applicherà dal 1° luglio 2015. Tutte le modifiche approvate entro la data di approvazione del bilancio di esercizio entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio, ad eccezione di quelle riguardanti la riscossione del tributo, che entrano in vigore dopo la data di approvazione.
2. In sede di prima applicazione, gli obblighi relativi alle disposizioni inerenti i termini e le modalità di comunicazione e versamento dell'imposta di soggiorno, di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, dovranno essere effettuati entro il 15 novembre 2015 per il periodo 1 luglio – 30 ottobre ed entro il 15 gennaio 2016 per il periodo 1 novembre – 31 dicembre
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni

allegato a)

Imposta di Soggiorno - *classificazione delle tipologie ricettive*

Tipologia della struttura	classificazione
Alberghi e Villaggi Albergo	1 e 2 stelle
Alberghi e Villaggi Albergo	3 stelle
Alberghi e Villaggi Albergo	4 stelle
Alberghi e Villaggi Albergo	5 stelle
Residenze d'Epoca	Nessuna classificazione
Country Houses	Nessuna classificazione
Campeggi e Camping Village	1 e 2 stelle
Campeggi e Camping Village	3 stelle
Campeggi e Camping Village	4 stelle
Mobil home e bungalow nei campeggi	Nessuna classificazione
Case e Appartamenti per Vacanze	Nessuna classificazione
Agriturismi e Agriturismi con area di sosta	da 1 a 2 spighe
Agriturismi e Agriturismi con area di sosta	3 spighe
Agriturismi e Agriturismi con area di sosta	4 spighe
Agriturismi e Agriturismi con area di sosta	5 spighe
Bed & Breakfast,	Nessuna classificazione
Affittacamere:	Nessuna classificazione
Camere mobiliate;	Nessuna classificazione
Appartamenti mobiliati	Nessuna classificazione
Ostelli – Centro Soggiorno Studi – Rifugio escursionistico - Casa Religiosa d'ospitalità	Nessuna classificazione
Locazioni brevi ad uso turistico art 4 l.50/2018 E S.M.I.	Nessuna classificazione